



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA DEI SINDACI AREA SNAI
n. 2 del 20/10/2022**

Oggetto: Approvazione Regolamento Assemblea dei Sindaci Area SNAI online/videoconferenza;

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala giunta del Comune di Serra San Bruno. Si è riunita l'Assemblea dei Sindaci Area SNAI Versante Ionico-Serre, convocata dal Sindaco del Comune capofila Dr. Alfredo Barillari con nota 16074 del 05/10/2022.

Sono presenti i sigg.:

1) Alfredo Barillari	Sindaco del Comune di Serra San Bruno (Capofila)
2) Francesco Angiletta	Sindaco del Comune di Mongiana
3) Francesco Severino	Sindaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio
4) Giorgio Antonio Tropeano	Sindaco del Comune di Stilo
5) Alfredo Barillari	Delegato del Sindaco di Riace
6) Marziale Battaglia	Delegato del Comune di Badolato
7) Vincenzo Valenti	Sindaco del Comune di Bivongi
8) Francesco Valenti	Delegato del Comune di Camini
9) Alfredo Barillari	Delegato del Sindaco del Comune di Fabrizia
10) Francesco Menniti	Delegato del Comune di Guardavalle
11) Marziale Battaglia	Delegato del Comune di Isca sullo Ionio
12) Francesco Valenti	Sindaco del Comune di Pazzano
13) Nicola Ramogida	Sindaco del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
14) Nicola Stello Gara	Delegato del Comune di Monasterace

E' presente il rag. Salvatore Sibio, responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali del Comune capofila, con funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede la seduta il dr. Alfredo Barillari, Sindaco del Comune capofila di Serra San Bruno, che dopo aver constatato il numero legale apre la seduta.

Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Regolamento Assemblea dei Sindaci Area SNAI online/videoconferenza.

Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno espone all'Assemblea l'opportunità di adottare una disciplina che in via ordinaria e permanente regolamenti lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI, nella più ampia prospettiva di dotare l'organismo di strumenti idonei per far fronte alle esigenze di governo dell'Ente anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica dei componenti dell'Assemblea

Udito quanto sopra,

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI



Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 490 del 27 novembre 2015, con la quale si approva il documento “Strategia Regionale per le Aree Interne – Politica di Coesione 2014/2020 (SRAI)”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 2/2018 del 12 gennaio 2018, con la quale sono approvati i criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e le relative modalità di attuazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 215 del 5 giugno 2018, con la quale sono approvate le Linee di Indirizzo della Regione Calabria per la Strategia per le Aree Interne e con la quale si individua anche l’Area Versante Ionico – Serre quale ulteriore Area Progetto per la sperimentazione SNAI;

Visto l’Accordo di Programma Quadro Regione Calabria “Area Interna – Versante Ionico Serre”;

Vista la Convenzione Quadro per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre;

Considerato che le Aree Interne sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;

Ritenuto opportuno adottare una disciplina che in via ordinaria e permanente regolamenti lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell’Assemblea dei Sindaci Area SNAI, nella più ampia prospettiva di dotare l’organismo di strumenti idonei per far fronte alle esigenze di governo dell’Ente anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell’azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica dei componenti dell’Assemblea;

Rilevato che

- le moderne tecnologie consentono lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità a distanza, videoconferenza e/o teleconferenza o altra modalità telematica;
- anche le disposizioni di legge, esprimono un chiaro indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici, in particolare gli articoli 3 *bis* e 14 *ter* della l. 241/1990 che fanno espresso riferimento all’uso della telematica, anche in modalità sincrona, per una maggiore efficienza dell’attività amministrativa; e gli artt. 7, 9, 12, 45 del D. Lgs. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale” che rimandano ad un esplicito richiamo per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle modalità telematiche per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e



partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, sulla base dei consolidati orientamenti giurisprudenziali ed ermeneutici formatisi in tema di funzionamento degli organi collegiali delle società (Tribunale di Milano 15 marzo 1996; Tribunale di Roma 24 febbraio 1997; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. I del 16.01.2001 “Assemblee in videoconferenza”) prima che la fattispecie venisse espressamente normata dall’art. 2370 c.c., la partecipazione a detti organi collegiali “mediante mezzi di telecomunicazione”, e quindi con soggetti intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, è stata riconosciuta pienamente ammissibile a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;

Rilevato che, in particolare, ai fini dell’ammissibilità dello svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, è stata evidenziata la necessità che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Tenuto conto che, sulla base delle argomentazioni poste a fondamento di detta indicazione ermeneutica:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di *discutere in dibattito e votare simultaneamente* sulle materie all'ordine del giorno, mentre la *compresenza fisica* dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta *un mero presupposto* perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- si tratta, però, di un *presupposto non più indispensabile* per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni assembleari, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;
- i termini “partecipazione”, “intervento”, “presenza” ovunque adoperati, non selezionano alcuna particolare modalità di partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della fattispecie in esame (alla quale le citate disposizioni si applicano, dunque, in via diretta e non analogica), in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico delle norme applicabile agli enti locali);

Dato atto che, sulla scorta di quanto chiarito dall’orientamento giurisprudenziale/ermeneutico sopra riportato:



- avuto riguardo alle particolari circostanze del caso concreto e in ipotesi di riunione assembleare tra pochi intervenuti reciprocamente ben noti, anche la teleconferenza in assenza di videocollegamento è da considerarsi modalità atta ad assicurare il rispetto del metodo collegiale e dei principi sopra indicati;
- è, in linea di principio, irrilevante la collocazione territoriale dei luoghi audio/video collegati (in quanto la consentita modalità di partecipazione accresce le possibilità di intervento del soggetto legittimato a partecipare, senza sacrificare il suo interesse ad essere fisicamente presente nel luogo di convocazione);
- è in ogni caso necessario che vengano adottati comportamenti e modalità tali da salvaguardare il rispetto non solo formale bensì sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, e quindi, attraverso ciò, dei diritti e degli interessi degli intervenuti, non diversamente che se fossero fisicamente compresenti nello stesso luogo;

Considerato che, nel quadro normativo ed ermeneutico sopra rappresentato, appare legittima ed opportuna l'adozione di una disciplina che preveda la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

Ritenuto, infatti, che la compresenza nel medesimo luogo fisico possa ritenersi, anche per l'Assemblea dei Sindaci Area SNAI, un presupposto non più indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto che nessun impedimento derivi a tal fine dalle norme di legge applicabili agli enti locali, poiché nessuna delle fonti normative in esame reca disposizioni che impongano espressamente la compresenza fisica degli intervenuti in uno stesso luogo;

Ritenuto che la competenza all'adozione della deliberazione di cui alla presente proposta, riferita alla disciplina concernente le modalità di svolgimento delle proprie sedute, è da ricondursi all'Assemblea dei Sindaci Area SNAI;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di **APPROVARE** la seguente disciplina relativa alla tenuta delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI:



**ASSEMBLEA DEI SINDACI
AREA INTERNA
VERSANTE IONICO SERRE**

1. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI possono svolgersi anche in modalità telematica, essendo ammessa la possibilità che uno o più dei componenti l'organo, ovvero la totalità degli stessi, partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

2. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

In particolare, è necessario che il collegamento audio/video attivato ai fini dello svolgimento della seduta in modalità telematica:

a. garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta l'identità dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI che intervengono in video/teleconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. consenta a tutti i componenti dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti inerenti agli argomenti trattati.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, atteso il carattere non pubblico delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI.

A tal fine, sono considerate tecnologie idonee: la teleconferenza, la videoconferenza, la web conference o le altre modalità telematiche rese disponibili dall'evoluzione tecnologica a condizione che garantiscano le funzioni sopra elencate.

3. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Assemblea dei Sindaci Area SNAI si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

4. All'atto della convocazione è facoltà del Sindaco del Comune capofila esplicitare se la seduta dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI si terrà a distanza in modalità telematica.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. In particolare, per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si sta svolgendo la seduta dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede di svolgimento dell'adunanza.

Qualora nel corso della svolgimento della seduta il collegamento con uno o più soggetti partecipanti venga meno per motivi tecnici, la stessa dovrà essere sospesa onde consentire la riattivazione dello stesso. Ove il ripristino non sia consentito in



**ASSEMBLEA DEI SINDACI
AREA INTERNA
VERSANTE IONICO SERRE**

tempi congrui, spetta al Presidente dell'Organo collegiale decidere il rinvio della seduta o la sua prosecuzione, fermo restando, in tal caso, la sussistenza del numero legale.

Dello svolgimento della seduta in modalità telematica si darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando il numero e i nominativi dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI intervenuti in videoconferenza e/o teleconferenza.

Qualora la riunione dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta nella sede, a ciò adibita, di convocazione dell'adunanza.

Il verbale della seduta svolta in modalità telematica può essere sottoscritto da chi presiede anche a distanza, dai luoghi dai quali hanno eventualmente preso parte alla stessa.

5. La disciplina relativa allo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI in modalità telematica si applica anche allo svolgimento delle sedute degli altri Organi collegiali dell'Area SNAI, comunque denominati.

La disciplina relativa allo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci Area SNAI in modalità telematica, inoltre, è applicabile a tutte le riunioni organizzate o svolte nell'interesse dell'Organismo, previa valutazione da compiersi, di volta in volta, da parte del soggetto deputato alla convocazione della stessa.

2) di **DEMANDARE** al Responsabile di Area, individuato conformemente alle prescrizioni del Regolamento per l'ordinazione degli uffici del Comune capofila, tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute, secondo le modalità di cui ai superiori punti;

3) di **PUBBLICARE** all'Albo Pretorio online del Comune capofila Area SNAI il presente provvedimento per trenta giorni consecutivi;

4) di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Comuni sottoscrittori della Convenzione Quadro per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell'Area Versante Ionico Serre.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Rag. Salvatore Sibio

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Alfredo Barillari